



COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA



ORDINANZA N. 67 /2010

del 28.12.2010

IL SINDACO

Oggetto : Divieto dal 1° gennaio 2011 della distribuzione ai consumatori di buste/sacchetti in plastica non biodegradabili per l'asporto delle merci dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande.

Premesso:

che la maggior parte delle buste distribuite dalle attività in oggetto sono realizzate in materiale plastico derivante dalla lavorazione del petrolio e, quindi, sono causa di inquinamento ambientale attesa la non biodegradabilità del materiale de quo;

che il comma 1129, art.1, della legge n .296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), parla di riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e, a partire dall'anno 2007, di un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili;

che la suddetta legge all'art. 1, commi 1130,1131 e 1132, ha promosso l'individuazione delle misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto, **a decorrere dal gennaio 2010**, della commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili, per l'asporto delle merci, che non rispondono ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle tecniche approvate a livello comunitario;

che tali criteri sono fissati nella direttiva comunitaria EN 13432;

che la legge n. 102 del 03.08.2009 (di conversione del D.L. n. 78 del 01.07.2009), all'art. 23 comma 21-novies, ha precisato: all'art. 1, comma 1130, della Legge del 27.12.2006, n. 296, le parole: "**1° gennaio 2010** " sono sostituite dalle seguenti: "**1° gennaio 2011** ".

Ritenuto:

che risulta opportuno disciplinare il settore commercio a posto fisso, itinerante e di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale al fine di consentire il recepimento di quanto previsto da norme nazionali e comunitarie:

che i sacchetti di plastica non biodegradabile utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi conseguenze ambientali per l'impatto nocivo sia nella fase produttiva che di smaltimento di tali materiali;

che, invece, attraverso l'utilizzo di sacchetti biodegradabili per la spesa si ridurrebbero le emissioni di CO2 (nella fase produttiva) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento;

che il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha imposto l'obbligo per i Comuni della Regione Campania di raggiungere degli obiettivi minimi in percentuale di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti urbani complessivamente prodotti, prevedendo anche delle sanzioni in caso di mancato rispetto di tali limiti;

che, come già esposto, l'utilizzo di sacchetti di plastica biodegradabile per la spesa può contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati per la raccolta differenziata in ambito comunale.

Ritenuto, altresì, opportuno e necessario, per quanto innanzi citato, assumere ogni idonea iniziativa atta alla riduzione dell'utilizzo di sacchetti non biodegradabili, di qualsiasi materiale essi siano, fino alla loro completa eliminazione.

Considerato necessario, quindi, fissare per la data del **1° gennaio 2011** il divieto di utilizzo dei sacchetti non biodegradabili da parte degli esercenti commerciali a posto fisso, su aree pubbliche, attività artigianali e esercenti la somministrazione di alimenti e bevande.

Vista la normativa comunitaria UNI EN 13432;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, art. 11, convertito nella Legge n. 123 del 14 luglio 2008;

Vista la legge n. 102 del 03.08.2009 (di conversione del D.L. n. 78 del 01.07.2009);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 50, c. 4, del predetto D.Lgs. n. 267/2000, correlato alla funzione attribuita al Sindaco quale autorità locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 50, c. 5, del predetto D.Lgs. n. 267/2000, connesso alle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Visto l'art. 7-bis, del predetto D.Lgs. n. 267/2000, riferito alle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco;

ORDINA

- **a decorrere dal 1° Gennaio 2011**, agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, **il divieto della distribuzione ai consumatori di buste in plastica non biodegradabili**, per l'asporto di merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

- **a decorrere dal 1° Gennaio 2011 i suddetti esercizi dovranno distribuire agli acquirenti esclusivamente sacchetti certificati biodegradabili**, quali, a titolo esemplificativo, sacchetti in bioplastica o altri materiali plastici di origine vegetale, cellulosa, carta o in tela o altre fibre naturali, realizzati secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria UNI EN 13432;

Disposizioni sanzionatorie

- ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata, **a decorrere dal 1° Gennaio 2011**, una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00** (venticinque/00) a **€ 500,00** (cinquecento/00), a norma dell'art. 7-bis, del predetto D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3;

- i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di **€ 50,00** (cinquanta/00), pari al doppio del minimo, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81;

Disposizioni finali

Il Comando di Polizia Municipale, le altre Forze di Polizia vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.casaluce.ce.it.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni, o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione.

La presente è trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri di Teverola;
- Comando di Polizia Municipale
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Caserta;

Casaluce 28.12.2010

Il sindaco
ing. Nazario Pagano

